

STATUTO

Associazione "Valle Virtuosa" A.P.S.

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO

ART. 1) E' costituita, ai sensi della Legge 383/2000, l'Associazione "Valle Virtuosa" con sede legale in Sarre (AO) Fraz. Saint Maurice n. 23.

Il cambio di sede dell'associazione non comporta modifica dello Statuto.

ART. 2) L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro ed ha durata illimitata.

ART. 3) L'Associazione svolge attività finalizzate alla tutela della salute dell'uomo e delle specie animali e vegetali, nonché promuove la difesa dell'ambiente, in particolare di quello montano.

In particolare l'Associazione:

-promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e della loro salute;

-promuove un sistema di gestione dei rifiuti nel rispetto delle seguenti gerarchie: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento, tenendo conto di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale secondo le indicazioni statali, comunitarie ed internazionali ed in particolare promuove una gestione dei rifiuti che sia adeguato alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche delle aree alpine;

-promuove il confronto scientifico-culturale su tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile fra paesi con simili realtà territoriali;

-persegue la libertà e l'indipendenza del pensiero scientifico e ne promuove la sua divulgazione;

-promuove la salvaguardia della qualità dell'aria e dell'acqua nonché la difesa del suolo

-promuove le misure di risparmio energetico e favorisce l'utilizzo di energie rinnovabili;

-promuove la protezione della natura e la tutela del paesaggio e territorio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme;

-promuove l'agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose;

-promuove la conservazione, il rafforzamento e il ripristino delle Foreste montane in particolare della foresta protettiva;

-promuove uno sviluppo armonico delle attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto;

-promuove i sistemi di trasporti che riducano gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat mediante la creazione di infrastrutture adeguate e

sostenibili;

-svolge attività di comunicazione e persegue la cooperazione con altre organizzazioni aventi simili obiettivi;

-promuove modelli di vita ecosostenibili nel rispetto della salute umana, animale e vegetale;

-promuove le azioni di educazione ambientale.

ART. 4) L'Associazione, al fine di raggiungere gli obiettivi associativi, si propone:

-di promuovere ed organizzare campagne di comunicazione a fini sociali;

-di progettare e realizzare archivi documentali inerenti gli obiettivi statuari;

-di realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo del territorio e della società civile su scala locale, nazionale ed internazionale;

-di promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, quali rassegne cinematografiche, mostre espositive, convegni e dibattiti, concerti;

-di organizzare seminari e corsi di qualificazione, formazione e specializzazione, anche in collaborazione con altri organismi non profit presenti sul territorio locale e nazionale nonché con le istituzioni scolastiche;

-di curare la produzione, la distribuzione e la diffusione di materiale culturale e didattico;

-di gestire attività socio-culturali e di elaborare progetti formativi attinenti agli scopi sociali anche in collaborazione con gli enti locali.

-promuove le opportune azioni giudiziali in sede civile penale ed amministrativa per la tutela di tutti i diritti costituzionalmente garantiti inerenti alle finalità statuarie;

- promuove ogni altra azione, anche di iniziativa popolare, nelle forme e modi previsti dalle norme vigenti;

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere qualsiasi attività economica comunque necessaria ed utile al reperimento dei fondi ed allo sviluppo della medesima.

ART. 5) L'Associazione si dota di tutti gli strumenti, tecnici, politici e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini e potrà costituirsi in sezioni territoriali comunali o intercomunali.

ASSOCIATI

ART. 6) Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutte le persone che ne condividano le finalità.

Art. 7) I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

-Soci ordinari: quelli che chiederanno di aderire all'Associazione, presentando domanda di ammissione secondo le norme previste dall'art.8 del presente Statuto.

- Soci sostenitori: le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, interessati al perseguimento degli obiettivi ed allo sviluppo dell'Associazione. I soci sostenitori persone giuridiche e enti partecipano alla vita associativa tramite il legale rappresentante o altra persona specificamente delegata.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8) L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, l'accettazione della domanda di ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari all'atto dell'ammissione dovranno pagare la relativa quota o contributo associativo e annualmente le quote di partecipazione o contributi associativi fissati dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

La quota associativa non è soggetta a rivalutazione.

ART. 9) La qualità di socio comporta il diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare alle manifestazioni organizzate e di utilizzare le attrezzature dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate; di versare la quota di iscrizione ed il contributo annuale se ed in quanto lo stesso venisse deliberato dagli organi preposti.

ART. 10) La qualità di socio si perde per le seguenti cause:

a) per decesso;

b) per dimissioni;

c) per espulsione;

d) per ritardo nei pagamenti delle quote sociali di oltre sei mesi dalla data di scadenza.

ART. 11) Cause di espulsione sono:

a) l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione e ostacolarne lo sviluppo;

b) il commettere e/o provocare gravi disordini durante le assemblee e le manifestazioni;

c) l'appropriarsi indebitamente dei fondi sociali o di altro di proprietà dell'Associazione;

d) l'arrecare danni morali e materiali all'Associazione o ai locali di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Le attività svolte dai soci, compresi i componenti degli organi dell'Associazione di cui all'ART. 12, a favore dell'Associazione e per il raggiungimento del fine sociale, sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuitamente, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese documentate.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) Gli organi dell'Associazione sono:

1) Assemblea degli Associati;

2) Consiglio Direttivo;

3) Il Presidente;

ART. 13) L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea degli Associati. L'Assemblea viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo, almeno con cadenza annuale.

ART. 14) All'Assemblea ordinaria spetta la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno, e in ogni caso:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) la nomina e la revoca delle cariche sociali e la fissazione della data per le elezioni;

c) l'approvazione e la modifica dello Statuto Sociale e dei regolamenti;

d) la discussione degli indirizzi e l'approvazione delle attività svolte e da svolgere dal Consiglio Direttivo.

ART. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente su conforme decisione del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve anche convocare Assemblee straordinarie tutte le volte che ne facciano richiesta il consiglio direttivo oppure la metà degli associati.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato al socio, anche a mano o per mezzo di posta elettronica, almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 16) Per la validità delle delibere assembleari sono richiesti, in prima convocazione, la maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno, ad almeno un'ora di distanza l'una dall'altra, purché ne sia data notizia nell'avviso di convocazione.

ART. 17) Ogni socio, sia fondatore sia ordinario, ha un singolo voto.

ART. 18) Le deliberazioni assembleari avvengono con voto palese. Il Consiglio Direttivo, o almeno la metà dei soci, possono proporre all'Assemblea l'assunzione del voto segreto. La proposta deve essere deliberata dall'assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei soci votanti. Non è possibile delegare altri soci ad esprimere il proprio voto.

ART. 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da un socio indicato dall'assemblea.

ART. 20) L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da massimo nove membri compreso il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, eletti dall'Assemblea degli Associati; per la prima volta la nomina del Consiglio Direttivo viene effettuata nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

ART. 21) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelle che le disposizioni di legge riservano all'assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo deve:

- a) elaborare la programmazione delle attività dell'Associazione.
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- d) deliberare circa le azioni disciplinari, ed eventuale espulsione, nei confronti dei soci;
- e) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- f) eseguire le delibere dell'assemblea;

ART. 22) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri.

ART. 23) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del consiglio Direttivo.

Il Presidente, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Presidente, nei limiti delle proprie deleghe, potrà conferire

speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri componenti del consiglio direttivo con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

ART. 24) Lo statuto può essere modificato, su proposta del consiglio direttivo, dall'assemblea ed in prima votazione sarà valida a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci con diritto di voto, mentre in seconda votazione sarà valida a maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

ART. 25) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, incluso il voto favorevole dei due terzi dei soci fondatori. L'Associazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 26) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali che saranno fissate dal consiglio direttivo di anno in anno;
- b) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- c) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 27) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali dell'Associazione.

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 29) L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ART. 31) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e della Legge 07.12.2000 n. 383, in quanto applicabili.